Cassazione Civile – (ricorsi contro le sanzioni disciplinari: il medico inesperto non è giustificato)



il fatto

un medico sanzionato dall'Ordine con la censura ha impugnato il provvedimento ricorrendo alla Commissione Centrale (CCEPS) che ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso in quanto lo stesso non risultava essere stato notificato ai soggetti previsti dalla norma.

Il sanitario ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione osservando che l'Ordine dei Medici - nel comunicargli il provvedimento di censura - non gli avrebbe reso noto l'obbligo di notificare l'impugnazione all'Ordine dei medici, al Prefetto ed al pubblico ministero e neppure gli avrebbe comunicato il termine entro il quale le notificazioni dovevano essere eseguite.

Profili giuridici

La pubblica autorità che irroghi sanzioni è tenuta a comunicare l'autorità a cui deve essere proposto il ricorso ed il termine in cui va proposto, ma non è tenuta a fornire ulteriori, dettagliate istruzioni su come farlo: soprattutto quando abbia espressamente richiamato le leggi che regolano la materia.

Esito del giudizio

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal medico.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile - Sez. III; Sent. n. 11951 del 16.05.2013